

DELIBERAZIONE NR. 1833 DEL 13/11/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che:

- con deliberazione n. 1142 del 2 luglio 2020 è stato disposto di sottoscrivere la convenzione con l'Università degli studi di Milano per l'attivazione di tirocini curriculari di formazione e orientamento degli studenti iscritti ai corsi del medesimo Ateneo, con scadenza il 13 luglio 2025;
- al fine di proseguire la collaborazione con la suddetta Università, permettendo l'attivazione di tirocini futuri, con e-mail del 29 ottobre u.s., prot. ASST n. 74498, l'Università ha trasmesso il testo definitivo da sottoscrivere per disciplinare lo svolgimento dei tirocini;

Richiamati:

- l'art. 18, comma 1, lett. a) della l. 24 giugno 1997 n. 196 ai sensi del quale le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;
- il D.M. 25 marzo 1998 n. 142 a oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dei principi di cui all'art. 18 della l. 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini di formazione e di orientamento";
- la deliberazione di Giunta regionale n. X/7763 del 17 gennaio 2018, di approvazione dei nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini";

- il decreto attuativo del 7 maggio 2018 n. 6286, della Direzione generale istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia;

Preso atto dello schema di accordo definito con il su menzionato Ateneo che disciplina lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento curriculari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, dottorati e master dell'Università degli studi di Milano in accordo con quanto disposto dai citati indirizzi regionali e senza porre alcun obbligo in capo all'ASST in merito alla loro attivazione;

Ricordato che l'effettiva frequenza delle strutture di questa azienda da parte di studenti provenienti dal citato ateneo sarà subordinata all'acquisizione del parere favorevole dei direttori/responsabili dei settori individuati per lo svolgimento dei tirocini di formazione e orientamento, affinché possa essere preventivamente verificato che non sussista alcun impedimento alla presenza di studenti durante lo svolgimento dell'attività istituzionale;

Verificato di poter sottoscrivere l'accordo con l'Università degli studi di Milano per disciplinare lo svolgimento dei tirocini curriculari;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'adozione di alcun onere a carico del bilancio aziendale;

Dato atto, altresì, che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario ad interim e del direttore sociosanitario.

DELIBERA

1. di sottoscrivere con l'Università degli studi di Milano la convenzione per l'attivazione di tirocini curriculari di studenti iscritti ai corsi del medesimo Ateneo, nei termini di cui al testo allegato al presente provvedimento (all. A.);
2. di procedere alla sottoscrizione dei progetti formativi individuali ogniqualvolta si debbano attivare i percorsi formativi, previa acquisizione del parere del direttore/responsabile della struttura presso la quale si svolgeranno i tirocini curriculari;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto, altresì, che la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali, è responsabile del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

tra

l'Università degli studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dalla Rettrice pro tempore, prof.ssa Marina Marzia Brambilla nata a Milano il 02/06/1973, di seguito denominata "Università"

e

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII codice fiscale n. 04114370168, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS, 1 24126 nella persona del Direttore Generale, dott. Francesco Locati, di seguito denominata "ASST"

di seguito denominate congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

Premesso che:

1. l'Università promuove tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini.

Si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

Soggetti della convenzione e tipologie di tirocini

L'ASST si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture, previa verifica di disponibilità, i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3) e in possesso degli specifici requisiti previsti, di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini promossi dall'Università secondo le specifiche di seguito riportate.

Sulla base della presente convenzione è possibile attivare:

tirocini curriculari svolti - su tutto il territorio nazionale - da studenti/studentesse dell'Università in regola con l'iscrizione a un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione, previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. Sono altresì tirocini curriculari quelli svolti da studenti/studentesse iscritti/e ad altre tipologie di percorsi formativi attivati dall'Università.

Si contemplano inoltre i tirocini finalizzati all'abilitazione per determinate professioni ivi inclusi i tirocini pratico-valutativi -TPV- previsti da specifici corsi di studio attivati dall'Università, se non diversamente



regolati da convenzioni stipulate *ad hoc* in base alla normativa vigente.

Sono esclusi dalla presente convenzione:

- i tirocini professionalizzanti e i tirocini pratico valutativi (TPV) dei Corsi di studio di medicina e chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico e veterinario. Sono possibili specifiche deroghe in caso di accordi con singoli corsi di laurea di area medico-sanitaria che consentano l'uso della presente convenzione. Sono altresì esclusi i tirocini pratico valutativi (TPV) per determinati corsi di studio qualora siano normati da convenzioni specifiche;
- i tirocini post laurea previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.

ARTICOLO 2

Durata del tirocinio

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, incluse eventuali proroghe accordate tra le Parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi.

ARTICOLO 3

Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale validato dalle parti e dal tirocinante.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor dell'Università e dal tutor dell'ASST, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti interessate (tirocinante, Università e ASST).
2. Il tutor dell'Università è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa di riferimento vigente e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor dell'ASST è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile



dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

La corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione è facoltativa per i tirocini curriculari.

Le Parti concordano che:

- L'ASST si farà carico della corresponsione dell'indennità di partecipazione facoltativa per i tirocini curriculari;
- l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante, laddove prevista, è definita nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dall'Università;
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dall'Università.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa dell'ASST e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo.
3. In caso di infortunio è necessario seguire le indicazioni pubblicate alla pagina di riferimento del sito web di Ateneo (al momento della sottoscrizione della presente convenzione: <https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/diritti-salute-e-benessere/salute-e-sicurezza/assicurazione-e-infortuni>).

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.

a) del d.lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, deve essere inteso come "lavoratore". Le misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vengono ripartite come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 81/08:



- formazione generale: a carico dell'Università
 - formazione specifica: a carico dell'ASST
- b) "Sorveglianza sanitaria" a carico dell'ASST ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" a carico dell'ASST ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata della convenzione

La presente convenzione, di validità quinquennale dalla data di ultima sottoscrizione, non è tacitamente rinnovabile e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

In qualsiasi momento, senza specificarne le motivazioni, le Parti possono esercitare il diritto al recesso a mezzo PEC da inviare all'altra Parte con un anticipo di almeno 15 giorni. Il recesso opera decorsi 15 giorni dal ricevimento del preavviso.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor dell'ASST e al tutor dell'università.

Il tirocinio può essere interrotto dall'ASST o dall'Università in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.

ARTICOLO 10

Normativa applicabile

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In merito alle tipologie di tirocini elencati all'art.1 si applicano le rispettive disposizioni specifiche. In ogni caso le Parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell'intero



arco di durata della presente convenzione.

2. Le Parti si impegnano altresì al rispetto dei Codici etici e/o di comportamento pubblicati sui siti internet delle Parti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Per la responsabilità derivante dai comportamenti, dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, l'ASST prende atto che l'Università è assoggettata al proprio Codice etico, adottato in ottemperanza alla l. n. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che l'ASST è tenuto all'osservanza del proprio Codice di comportamento.

3. Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice etico/di comportamento di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.
4. In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice etico/di comportamento adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.
5. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, l'Università e l'ASST dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

Anticorruzione

- 1) Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet delle Parti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.
- 2) Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- 3) Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini



dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

ARTICOLO 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano che, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), esse tratteranno in qualità di Contitolari del trattamento i dati personali degli studenti necessari per l'esecuzione della convenzione di tirocinio, esclusivamente per le finalità ivi previste (ALLEGATO A).

I dati raccolti e trattati saranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati anagrafici dei tirocinanti, le informazioni sulle attività da questi svolte, i dati relativi alla loro carriera universitaria, i dati relativi alle assenze.

I dati saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche, secondo principi di liceità e correttezza, al fine di tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, adottando misure di sicurezza idonee, come previsto dall'articolo 32 del GDPR. Ciascuna Parte dovrà verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire documentazione all'altra Parte, qualora richiesto.

Le Parti forniranno ai tirocinanti l'informativa congiunta (ALLEGATO 1) redatta ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, che deve specificare la contitolarità del trattamento dei dati tra le Parti.

Le Parti mettono reciprocamente a disposizione, se necessario, tutte le informazioni richieste al fine di garantire il rispetto dei propri obblighi previsti dalla normativa sulla privacy e di collaborare in caso di richieste inviate all'una o all'altra parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria relative al trattamento di dati personali oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che gli interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun contitolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte. Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e fornendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge; è in ogni caso inteso che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha direttamente ricevuto la richiesta dall'interessato.

Le Parti si impegnano inoltre a gestire eventuali violazioni di dati secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, la Parte che ha avuto per prima conoscenza di una violazione di dati ne darà notizia all'altra tempestivamente, non oltre 24 ore dalla scoperta della violazione, e provvederà agli obblighi di notifica/comunicazione previsti dalla normativa.

Dati di contatto dei Responsabili della Protezione dei Dati (DPO) nominati dalle Parti:

- Università: prof. Avv. Pierluigi Perri, email: dpo@unimi.it
- ASST: dr. Luigi Recupero, email: protocollo@asst-pg23.it

Ogni eventuale responsabilità fra le Parti si intende ripartita in ragione della percentuale di colpa



rispettivamente imputabile nella creazione e nella gestione dell'evento dannoso.

Per tutte le altre attività di trattamento di dati personali, le Parti sono Titolari autonomi del trattamento ed entrambe adempiono autonomamente agli obblighi previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'ASST è Titolare autonomo del trattamento dei dati dei tirocinanti nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 7 della presente convenzione.

L'ASST si impegna a nominare i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 del GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività oggetto del proprio tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nel corso dell'attività di tirocinio.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi disposizione della presente convenzione che sia contraria e/o incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ARTICOLO 13

Sottoscrizione della convenzione e imposta di bollo

Per quanto riguarda l'imposta di bollo si fa riferimento alla normativa vigente in materia al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

In caso di firma digitale, l'imposta di bollo è a carico dell'Università che vi assolve in modo virtuale (art. 15 del D.P.R n. 642/1972 e art. 6 DM 17 giugno 2014) sulla base dell'autorizzazione n. 3/4390-91 del 14/05/1991 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86 art. 4 della tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. L'eventuale applicazione dell'importo a carico dell'Ateneo avviene in misura fissa.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

Per l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Il Direttore Generale
dott. Francesco Locati

Per l'Università degli studi di Milano
La Rettrice
prof.ssa Marina Marzia Brambilla



ALLEGATO A: “Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679”

ALLEGATO A

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

TRA

l’Università degli studi di Milano (di seguito “Università” o “Contitolare del trattamento”), con sede in legale in Milano, Via Festa del Perdono, 7, C.F. 80012650158, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore, prof.ssa Marina Marzia Brambilla

E

l’Azienda sociosanitaria territoriale Papa Giovanni XXIII, (di seguito “ASST” o “Contitolare del trattamento”), con sede in legale in Bergamo, Piazza OMS, 1, C.F. 04114370168, rappresentata dal direttore generale, dott. Francesco Locati
di seguito congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

- A. l’espletamento dell’attività descritta all’interno della Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari comporta il trattamento di dati personali, come definiti all’art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR);
- B. ai sensi dell’art. 26 del GDPR, allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento;
- C. la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali impone una serie di obblighi e vincoli al trattamento di dati personali da parte dei contitolari del trattamento con particolare riguardo ai rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati e in relazione all'esercizio dei diritti dell'interessato, nonché i rispettivi ruoli nella comunicazione delle informazioni agli interessati;
- D. nell’ambito delle rispettive responsabilità come determinate dal presente Accordo, i contitolari dovranno in ogni momento adempiere ai propri obblighi conformemente a esso e in modo tale da trattare i dati senza violare le disposizioni di legge vigenti e nel pieno rispetto delle linee guida e dei codici di condotta applicabili di volta in volta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Tutto ciò Premesso, che è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.



1. OGGETTO

1.1. Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al trattamento dei dati personali. Con il presente Accordo, le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati e i rispettivi ruoli in merito alla comunicazione dell'informativa.

1.2. La Contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, par. 2, del GDPR e ha a oggetto il trattamento di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

1.3. Resta inteso, tra le Parti, che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di, e contro, ciascun contitolare del trattamento.

2. TRATTAMENTO OGGETTO DEL RAPPORTO DI CONTITOLARITÀ E DURATA DEL RAPPORTO

2.1. Ai fini del conseguimento delle finalità previste all'art. 1, il seguente trattamento di dati personali sarà gestito in regime di Contitolarità tra le Parti durante il periodo di vigenza della convenzione.

La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:

- Gestione delle attività di tirocinio curriculare.

La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:

Trattamento	Gestione delle attività didattico-formative professionalizzanti
Finalità del trattamento	Gestione dei tirocini, svolgimento, valutazione e attività amministrative correlate.
Tipologia di dati	Dati personali comuni (identificativi e correlati allo svolgimento dell'attività di tirocinio ivi compresi dati inerenti le attività pratiche svolte dallo studente nell'ambito del tirocinio, giudizi espressi dai tutor e dati dei CV e relativi alla carriera universitaria); Categorie particolari di dati personali (dati idonei a rilevare lo stato di salute).
Rapporto giuridico tra le Parti	Contitolarità.
Base giuridica del trattamento	Art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR e art. 2 ter del d.lgs. n. 196/2003 (protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. XI/7437 del 30.11.2022)



	e art. 9, par.2, lett. g) del GDPR e art. 2sexies, comma 2, lett. bb) del d.lgs. 196/2003
Informativa da realizzare	Informativa Privacy congiunta – Attività di tirocinio (parte integrante e sostanziale del presente accordo di contitolarità – Allegato 1).
Soggetto addetto alla consegna dell'informativa	L'informativa sarà disponibile sul sito istituzionale della ASST.
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell'interessato	Per l'Università degli Studi di Milano: supportodpo@unimi.it ; per ASST Papa Giovanni XXIII protocollo@asst-pg23.it
Data Breach	Gestione congiunta per la notifica all'Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione.
DPO di riferimento	DPO del Contitolare a cui si rivolge l'interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell'altro Contitolare. DPO UNIMI: avv. Pierluigi Perri, e-mail: dpo@unimi.it - DPO ASST: LTA S.r.l. - dr. Luigi Recupero, e-mail: protocollo@asst-pg23.it , ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it .

2.2. Le Parti concordano che i dati saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono trattati (10 anni dalla cessazione di ogni effetto contrattuale), fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge, in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri.

2.3. Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.

3. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI CONTITOLARI

3.1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati e sono obbligati in solido a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal GDPR e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela dei dati personali.

3.2. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti, per la gestione dei rapporti con i contraenti e con gli utenti e per



l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché delle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo.

3.3. L'informativa, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento suddetto, sarà redatta congiuntamente dalle Parti e dovrà precisare, in modo chiaro e comprensibile per l'interessato, la Contitolarità del trattamento. Le Parti concordano che le responsabilità reciproche nella prestazione dell'informativa vengono identificate dallo schema di cui al punto 2.1. del presente Accordo. Inoltre, se richiesta, l'informativa potrà essere consegnata su supporto cartaceo dall'Ente a cui si rivolge l'interessato.

3.4. I Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido per l'intero ammontare del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.

3.5. Ogni Contitolare potrà dover risarcire *in toto* l'interessato che dimostra di essere stato danneggiato dal trattamento. Esclusivamente in un momento successivo, il Contitolare che ha risarcito *in toto* l'interessato potrà rivalersi sull'altro Contitolare responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

3.6. Le Parti si impegnano altresì, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del GDPR, a mettere a disposizione dell'interessato il contenuto essenziale del presente Accordo.

3.7. Anche i danni provocati all'interessato in casi di forza maggiore saranno a carico di entrambi i Contitolari in solido, che dovranno fronteggiare il rischio della forza maggiore; il Contitolare che ha pagato, potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro Contitolare;

3.8. Le Parti concordano che tutto il personale impiegato in attività afferenti al trattamento indicato al punto 2.1. del presente Accordo riceverà specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali.

4. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ

4.1. Il Contitolare del trattamento si impegna a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati in virtù del rapporto di Contitolarità instaurato con l'altra Parte;

4.2. In ogni caso, le Parti si impegnano a considerare strettamente riservato tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare tutto ciò che è classificato come strettamente confidenziale e/o segreto, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

5. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

5.1. Tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i Contitolari del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se opportuno, una o più delle seguenti misure:

- a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;



- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

I Contitolari, nello stabilire l'adeguato livello di sicurezza, hanno tenuto conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

5.2. Il Contitolare del trattamento, che detiene fisicamente dati e documenti, nonché i *database*, adotterà tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali degli interessati in caso di incidente fisico o tecnico.

5.3. I Contitolari eseguiranno un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

5.4. Chiunque agisca nell'ambito dell'autorità di un Contitolare ed abbia accesso ai dati personali degli interessati non tratterà i predetti dati personali se non previamente istruito dal Contitolare stesso.

5.5. Il Contitolare deve verificare regolarmente il rispetto di tali misure e fornire sufficiente documentazione all'altro Contitolare.

6. ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato venga rivolto ad uno dei due Contitolari, il Contitolare che ricevuto la richiesta dovrà trasmettere la documentazione relativa al diritto esercitato tramite PEC all'altro Contitolare entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dal momento della ricezione della richiesta stessa.

6.2. La notifica trasmessa dal Contitolare che ha ricevuto la richiesta deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire all'altro Contitolare di poter esaminare l'esercizio del diritto dell'interessato e offrire il supporto necessario, al fine di dare riscontro entro i limiti temporali stabiliti dal GDPR; in particolare, il Contitolare che ha ricevuto la trasmissione dell'istanza dall'altro Contitolare, dovrà presentare le proprie osservazioni su quanto ricevuto entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla trasmissione dell'istanza, al fine di concordare la risposta da fornire all'istante e/o, comunque, per definire le modalità di gestione della richiesta.

6.3. Se per qualsivoglia motivo e/o ragione, a seguito della trasmissione dell'istanza all'altro Contitolare, quest'ultimo non presti la necessaria collaborazione, il Contitolare che ha ricevuto l'istanza dall'interessato potrà comunque gestire la risposta in via autonoma, al fine di rispettare i termini previsti dal GDPR e senza che ciò possa comportare responsabilità alcuna nei confronti dell'altro Contitolare.

6.4. In ogni caso, il Contitolare che ha ricevuto la richiesta da parte dell'interessato dovrà rispondere entro il limite di trenta (30) giorni così come previsto dal GDPR. Tale periodo può essere esteso fino a tre (3) mesi in casi di particolare complessità, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 12, par. 3, del GDPR.



7. NOTIFICA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI

7.1. Le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente, tramite PEC, qualsiasi violazione dei dati personali (c.d. *data breach*) entro e non oltre un (1) giorno lavorativo dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'evento. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità competente, tenendo conto del periodo di 72 ore previsto dal GDPR. Ciascuna Parte dovrà aver cura di notificare al Garante l'evento.

7.2. Per violazione dei dati si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali degli interessati trasmessi, conservati o comunque trattati. Ciascun Contitolare dovrà prestare ogni necessaria collaborazione all'altro Contitolare in relazione all'adempimento degli obblighi di notifica all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 33 GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 34 GDPR.

7.3. La comunicazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. il contatto presso cui ottenere più informazioni;
- d. gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

7.4. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni necessarie nello stesso momento della prima comunicazione, le informazioni ulteriori possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

7.5 Ciascun Contitolare si impegna, nell'ipotesi in cui la violazione si sia verificata nei suoi locali o nella sua infrastruttura informatica a:

- 1) indagare sulla violazione nel più breve tempo possibile
- 2) tenere informato l'altro Contitolare dei progressi dell'indagine e degli sviluppi relativi alla violazione dei dati (comprese le segnalazioni all'Autorità di Vigilanza e le notifiche agli interessati)
- 3) di adottare misure ragionevoli per attenuare le conseguenze della violazione.

8. NOMINA DEI RESPONSABILI ESTERNI DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

8.1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

8.2. Nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto esterno coinvolga entrambi i Contitolari, l'atto giuridico di cui all'art. 28 del GDPR dovrà essere sottoscritto da una delle Parti a nome dei Contitolari, previa valutazione congiunta degli stessi del contenuto della lettera di nomina.



8.3. Qualora l'attività del soggetto esterno coinvolga solo uno dei Contitolari, quest'ultimo dovrà comunicarne gli estremi all'altro Contitolare e avrà l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del responsabile stesso.

9. MESSA A DISPOSIZIONE DELL'ACCORDO

Gli Interessati saranno informati di quanto determinato dai Contitolari con riferimento ai punti di loro interesse attraverso la messa a disposizione del presente accordo, anche in forma sintetica.

10. RISOLUZIONE

10.1. In caso di inadempimento di una delle Parti rispetto agli obblighi derivanti dal presente Accordo, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere dell'altra Parte, decorsi 15 giorni, ove la Parte non abbia sanato la causa dell'inadempimento, sempre che la stessa, per la sua gravità, renda in ogni caso non perseguibile il rapporto.

10.2. Il presente atto potrà in ogni caso risolversi per volontà delle Parti, o anche di una sola Parte, con preavviso di n. 3 mesi al fine di consentire gli adeguamenti derivanti dal decadimento del presente Accordo.

10.3. La risoluzione del presente Accordo non precluderà la stipula di un nuovo Accordo né pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia della Convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari.

11. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

11.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.

11.2. L'invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

11.3. Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.

11.4. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.



ALLEGATO 1: Informativa privacy congiunta Tirocini

ALLEGATO 1

INFORMATIVA PRIVACY

Regolamento 679/2016/UE

Informativa Privacy – Attività didattico-formativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII, in qualità di Contitolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. L'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII garantiscono che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e - art. 2-ter D.Lgs. n. 196/2003 - Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le università lombarde Giunta Regionale x. XI/7437 del 30.11.2022) e articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE – articolo 2-sexies, comma 2, lett. bb) del D.Lgs. n. 196/2003), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici
- la gestione delle attività di docenza, tutorato e/o assistenza nei confronti dell'Interessato
- la gestione dei dati personali inerenti la carriera scolastica e/o universitaria
- la gestione delle assenze e dei giustificativi
- la gestione e la valutazione del Progetto formativo individuale
- la gestione della sicurezza sanitaria/idoneità sanitaria del tirocinante nel corso dell'attività didattico-formativa
- assolvere a Sue specifiche richieste.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso gli uffici dell'Università degli studi di Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:



- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I Suoi dati sono conservati presso l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Qualora fosse necessario, i Suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I Suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:

- i soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
- le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Università degli studi di Milano e dell'ASST Papa Giovanni XXIII nei modi e per le finalità sopra illustrate;
- gli uffici postali, gli spedizionieri e i corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- gli istituti di credito per la gestione d'incassi e pagamenti.

I Suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), fatti salvi gli obblighi di legge.

5. Contitolari del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

I Contitolari del trattamento dei dati personali sono l'Università degli studi di Milano e l'ASST Papa Giovanni XXIII. Alla data odierna, ogni informazione inerente i Contitolari, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, sono reperibili presso la sede dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7 Nuova, 65 20122 Milano, PEC: unimi@postecert.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it.

**6. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)**

I Data Protection Officer/Responsabili della Protezione dei dati individuati dagli Enti sono i seguenti soggetti:

Contitolare	DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Università degli studi di Milano	Ufficio Privacy e Supporto al DPO	80012650158	Via Festa del Perdono, 7	20122	Milano	prof. Avv. Pierluigi Perri
ASST Papa Giovanni XXIII	LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	dr. Luigi Recupero

I Data Protection Officer sono reperibili presso le sedi dei Contitolari:

Contitolare	Via/Piazza	CAP	Comune
Università degli studi di Milano	Via Festa del Perdono, 7	20122	Milano
ASST Papa Giovanni XXIII	Piazza OMS, 1	24127	Bergamo

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, i Data Protection Officer possono essere contattati utilizzando i recapiti istituzionali indicati anche sul sito web degli Enti:

Contitolare	PEC
Università degli studi di Milano	unimi@postecert.it
ASST Papa Giovanni XXIII	ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

I contitolari dichiarano che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, Lei può esercitare i diritti di seguito indicati:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;



- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

10. Reperimento contenuti accordo di contitolarità (Art. 26.2 Regolamento 679/2016/UE)

I contenuti dell'accordo stipulato tra i diversi Contitolari sono reperibili presso la sede dell'Università degli studi di Milano in Via Festa del Perdono, 7 20122 Milano, PEC: unimi@postecert.it e dell'ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS, 1 24127 Bergamo, PEC: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1853/2025)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 12/11/2025

Il funzionario
Dr. Torresani Alessandro

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1853/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
☒ FAVOREVOLE	
☐ NON FAVOREVOLE	
☐ ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
